

CARLOTTA PERSICO
AVVOCATO
10138 TORINO, VIA CIALDINI 41 bis
TEL 011.50.69.323 – FAX 011.50.68.232
c.persico @ studiolegalepersico.it
carlottapersico@pec.ordineavvocatitorino.it
P.IVA 06838200019 C.F. PRSCLT69M57L219D

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Chiara BUGNI nata a Moncalieri il 12/6/1981, c.f..BGNCHR81H52F335H, residente a Torino

Angela COCCARO nata a Vallo della Lucania il 4/4/81, c.f. CCCNGL81D44L628I, residente a Rivalta di Torino

Stefania FERRARA nata a Torino il 5/2/80, c.f. FRRSFN80T45L219O, residente a Caselle Torinese tutte elettivamente domiciliate in Torino, via Cialdini 41 bis, presso lo studio e la persona dell'avv. Carlotta Persico, c.f. PRSCLT69M57L219D, che le rappresenta e difende per delega a margine del presente atto, la quale, iscritta al punto di accesso telematico dell'Ordine degli Avvocati di Torino, chiede di ricevere le comunicazioni telematiche ai sensi dell'art. 51, L 133/2008 e successive modifiche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: carlottapersico@pec.ordineavvocatitorino.it o al numero di fax 011. 50.68.232

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, c.so Stati Uniti 45

E NEI CONFRONTI DI

TUTTI I DOCENTI INSERITI NELL GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DI
TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI ITALIANI PER LE CLASSI DI CONCORSO
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E CONTESTUALE RICORSO EX ART. 700
C.P.C. E RICHIESTA DI NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
EX ART. 151 C.P.C.



A. SUL DIRITTO DELLE RICORRENTI ALL'INSERIMENTO SENZA RISERVA NELLE GAE

- 1) Le ricorrenti conseguivano il diploma di maturità magistrale rispettivamente nell' A.S. 1999/00 la signora Bugni, nell'A.S. 97/98 la signora Cocco e nell'A.S. 98/99 la signora Ferrara.
- 2) Successivamente le ricorrenti richiedevano l'inserimento nelle graduatorie di alcuni istituti scolastici pubblici: in allora infatti, non avrebbero potuto presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, poi diventate ad esaurimento – dalle quali come è noto si attinge sia per il conferimento delle supplenze, che per le immissioni in ruolo – dal momento che all'epoca il loro titolo di studio non era contemplato tra quelli ritenuti abilitanti.
- 3) Nel 2007, le ricorrenti che nel frattempo si erano iscritte al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, venivano iscritte nelle GAE con riserva di conseguimento del titolo.
- 4) La legge finanziaria per l'anno 2007 (L.27/12/2006 nr.296 art.1 comma 605 lett."c"), infatti, nel sostituire le graduatorie permanenti con le graduatorie ad esaurimento, vi consentiva l'inserimento oltre che dei docenti già in possesso di titolo abilitante, anche degli aspiranti che stessero frequentando i corsi abilitanti, con riserva di conseguimento del titolo.
- 5) Ad ogni scadenza, le ricorrenti confermavano la propria richiesta di inserimento con riserva, sciogliendola ora con la domanda che si produce.
- 6) Infatti, il diploma magistrale era già abilitante di per sé: a norma dell'art. 194, comma 1, d. lgs. 297/94, il superamento dell'esame di Stato sostenuto al termine del corso di studi della scuola magistrale ed il diploma di maturità conseguito a conclusione degli studi svolti nell'Istituto Magistrale comportavano il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento.
- 7) Per uniformarsi alla disciplina europea, come stava avvenendo per tutte le altre professioni, alla fine degli anni '90, anche per l'insegnamento, veniva innalzato il percorso formativo a livello universitario, elevando quindi alla laurea il titolo di accesso alla professione di insegnante.



- 8) Così, nell'anno scolastico 97/98, partiva l'ultimo ciclo di scuola superiore di istituto magistrale abilitante, restando ferma per i diplomi conseguiti entro il 2002, al termine appunto di tale ultimo ciclo scolastico, la proprietà dell'esame di maturità di essere esame di stato che abilitava all'insegnamento.
- 9) I diplomi magistrali conseguiti dopo il 2002, invece, perdevano il loro valore abilitante.
- 10) Ciò veniva espressamente sancito dall'art. 15, comma 7 del DPR 23 luglio 1998, n. 323, il quale statuiva che "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".
- 11) In contrasto con tale disposizione, che si rifaceva al dettato dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 297/94, i successivi DM emanati dal Ministero dell'Istruzione in materia di compilazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti, non più riservate ai soli idonei a concorso non immessi in ruolo, non includevano tra i titoli abilitanti i diplomi conseguiti negli istituti magistrali prima del 2002, ma solo, per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, della laurea in scienze della formazione, con ciò inibendo l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, di docenti, come le ricorrenti, che invece ne avrebbe avuto diritto.
- 12) Ed infatti, a conferma del valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/02, si è recentemente pronunciato il DPR 25/3/14, a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, sentito il parere del Consiglio di Stato (3813/13), esplicitando così l'illegittimità del mancato inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie permanenti.
- 13) Peraltro, anche la commissione europea si era pronunciata considerando i due titoli, diploma magistrale e laurea in SFP, equivalenti secondo l'art. 12 della direttiva 36/2005 (recepita dall'ordinamento italiano).



- 14) Ciò nonostante il MIUR con DM 235/14, e da ultimo con DM 325/15, ha continuato a negare la possibilità di inserimento a pieno titolo dei diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002, nelle GAE, mentre con DM n. 308 del 15.05.2014 e DM n. 353 del 22.05.2014, ha riconosciuto il valore abilitante di detto diploma, ma solo ai fini dell'inserimento nella II fascia d'istituto degli interessati.
- 15) A conferma dell'illegittimità del comportamento del Ministero, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973 del 2015 ha pacificamente riconosciuto come sia *“fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.”*
- 16) Peraltro, nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato ha esplicitato che il diritto all'inserimento in graduatoria può essere fatto valere in giudizio dal titolare dal momento in cui ha coscienza della sua lesione e quindi, nel caso che ci occupa, solo a partire dal DPR 25/3/2014 che ha riconosciuto il citato diploma come abilitante a tutti gli effetti di legge.
- 17) L'erronea mancata inclusione del titolo di studio delle ricorrenti tra quelli abilitanti ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti ha comportato per loro l'impossibilità di essere inserite a pieno titolo in tali graduatorie.
- 18) Le ricorrenti, infatti, hanno sempre lavorato come insegnanti di scuola primaria, come dipendenti del MIUR, ma in quanto inserite nelle graduatorie di istituto, maturando una pluriennale anzianità di servizio e vedendosi preclusa la possibilità di progressione nelle graduatorie ad esaurimento fino eventualmente all'immissione in ruolo.
- 19) Più precisamente, la signora BUGNI ha avuto con il MIUR i seguenti rapporti di lavoro:



- a Dall'A.S. 00/01 all'A.S. 05/06 contratti per meno di 180 giorni ex art. 4, comma 3, L 124/99;
- b A.S. 06/07 contratti per più di 180 giorni nell'anno scolastico ex art. 4, comma 3, L 124/99;
- c A.S. 07/08 contratti per più di 180 giorni ex art. 4, comma 3, L 124/99
- d A.S. 08/09 dal 15/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- e A.S. 09/10 dal 21/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- f A.S. 10/11 dal 20/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- g A.S. 11/12 dal 22/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- h A.S. 12/13 dal 24/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- i A.S. 13/14 dal 16/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- j A.S. 14/15 dal 15/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 , contratto che qui ad ogni fine di legge si impugna.

20) La signora COCCARO ha avuto con il MIUR i seguenti rapporti di lavoro:

- a A.S. 06/07 dal 16/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99;
- b A.S. 07/08 dal 15/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99
- c A.S. 08/09 dal 17/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- d A.S. 09/10 dal 2/10 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;



- e A.S. 10/11 dal 22/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- f A.S. 11/12 dal 14/9 al 13/6 ex art. 4, comma 3, L 124/99 ;
- g A.S. 12/13 dal 24/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- h A.S. 13/14 dal 19/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- i A.S. 14/15 dal 29/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 , contratto che qui ad ogni fine di legge si impugna.

21) La signora FERRARA ha avuto con il MIUR i seguenti rapporti di lavoro:

- a A.S. 04/05 contratti per meno di 180 giorni ex art. 4, comma 3, L 124/99;
- b A.S. 05/06 dal 14/9 al 10/6 ex art. 4, comma 3, L 124/99;
- c A.S. 06/07 dal 11/9 al 9/6 ex art. 4, comma 3, L 124/99;
- d A.S. 07/08 dal 12/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99
- e A.S. 08/09 dal 15/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- f A.S. 09/10 dal 21/09 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- g A.S. 10/11 dal 13/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- h A.S. 11/12 dal 28/11 al 30/6 ex art. 4, comma 3, L 124/99 ;
- i A.S. 12/13 dal 19/9 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;



- j A.S. 13/14 dal 4/10 al 30/6 ex art. 4, comma 2, L 124/99 ;
- k A.S. 14/15 dal 30/9 al 31/8 ex art. 4, comma 2, L 124/99 , contratto che qui ad ogni fine di legge si impugna.

- 22) Alla luce dell'interpretazione autentica della normativa da parte dello Stato Italiano, con il DPR 25/3/14, di cui si è detto, le ricorrenti chiedono di essere inserite a pieno titolo ex tunc nelle graduatorie ormai ad esaurimento, dal momento che la loro esclusione/inserimento con riserva sono dipesi unicamente da un comportamento illegittimo posto in essere dal Ministero, a loro assolutamente non imputabile, comportamento illegittimo ancora in atto e quindi concretizzantesi in un illecito permanente.
- 23) Dall'inserimento in graduatoria ex tunc,, ovvero dalla data del primo inserimento nelle graduatorie di istituto, discende il suo diritto a vedersi riconosciuta la corretta posizione in graduatoria, fino eventualmente all'inserimento in ruolo per scorrimento della graduatoria medesima.
- 24) Il pregiudizio causato alle ricorrenti dall'illegittimo comportamento del MIUR è infatti irreparabile, se non per equivalente, dal momento che, com'è noto, stante l'attuale normativa, le ricorrenti alle quali non è stata data la possibilità di iscriversi a pieno titolo, ma solo con riserva, nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, pur avendone i titoli, hanno subito il pregiudizio di non accedere in via prioritaria ai contratti ex art. 4, L 297/94, commi 1 e 2, nè, eventualmente in futuro, all'immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie.
- 25) In via subordinata, le ricorrenti avranno diritto al risarcimento del danno subito, tenendo anche conto del fatto che, se fossero state inserite a pieno titolo nelle GAE avrebbero senz'altro stipulato fin dall'inizio contratti, sempre a tempo determinato, ma probabilmente fino al 31/8 di ogni anno, dal momento che le supplenze conferite ai docenti inseriti nelle graduatorie di istituto, sono residuali rispetto a quelle conferite ai docenti inseriti nelle GAE.



26) Così a titolo di risarcimento del danno, le ricorrenti avranno diritto sia al pagamento di una somma commisurata al valore del posto di lavoro a tempo indeterminato non conseguibile, sia al pagamento delle retribuzioni maturate nei periodi illegittimamente non lavorati tra un contratto e l'altro.

27) Per la quantificazione di dette voci di danno si rinvia a quanto si dirà infra.

B. SULLA ILLEGITTIMITA' DEI REITERATI CONTRATTI A TERMINE

- 1) Ma le ricorrenti, che lavorano come dipendenti del Miur con reiterati contratti a termine da svariati anni scolastici, avranno comunque diritto all'immissione in ruolo e/o al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'illegittima reiterazione di contratti a termine.
- 2) Com'è noto, il rapporto di lavoro del personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali è costituito e regolato da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente (art. 25 CCNL Comparto Scuola 2006 – 2009).
- 3) La peculiarità del comparto scuola, dovuto all'esigenza di garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo, tenuto conto delle inevitabili fluttuazioni dell'utenza e di conseguenza dell'organico ha fatto sì che, da sempre, fosse previsto il ricorso alle cosiddette supplenze, attualmente disciplinate dall'art. 4 L 124/99.
- 4) Ma a norma dell'art. 36, D. lgs. 165/01 “per la copertura delle esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni (tra le quali lo stesso decreto all'art. 1, comma 2, espressamente comprende anche la scuola) assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, secondo il principio generale da sempre



riconosciuto nel nostro ordinamento, ed esplicitato fin dal 1962, per cui tra il contratto di lavoro a tempo indeterminato e quello a tempo determinato esiste necessariamente un rapporto di regola ed eccezione.

- 5) Il meccanismo di reclutamento ordinario per il comparto scuola è quello di cui al D. lgs. 297/94 agli artt. 399 e seguenti per i docenti e agli artt. 551 e seguenti per il personale ATA. Tale normativa prevede l'assunzione in ruolo a mezzo di concorsi pubblici da indirsi con cadenza triennale, e mediante scorrimento delle stesse graduatorie permanenti, dalle quali si attinge per le assunzioni a termine.
- 6) Quindi il MIUR dovrebbe indire concorsi per le immissioni in ruolo ogni tre anni e procedere annualmente alle immissioni in ruolo necessarie alla copertura del proprio fabbisogno organico attingendo dalle graduatorie permanenti.
- 7) In realtà, dal 1999 e fino al 2013 non sono più stati indetti concorsi ed il MIUR, lungi dal coprire il proprio fabbisogno di organico con immissioni in ruolo, utilizza principalmente il meccanismo di reclutamento del personale scolastico disciplinato dall'art. 4, L. 124/99, espressamente intitolato "supplenze" e posto a disciplinare l'assunzione del personale a termine e quindi la copertura delle esigenze straordinarie, di nuovo espressamente, come si legge al comma 1 dell'articolo citato "in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di ruolo".
- 8) Più precisamente, il personale scolastico può essere assunto a tempo determinato in tre diverse ipotesi:



- I. le supplenze annuali (art. 4 comma 1, L 124/99), conferite agli iscritti alle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) di cui all'art. 401, L 297/94, che vengono assunti in servizio con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto dell'anno successivo, a copertura di posti vacanti e disponibili;
 - II. le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma 2, L 124/99), conferite agli iscritti alle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) di cui all'art. 401, L 297/94, che vengono assunti in servizio con contratto a tempo determinato, fino al termine dell'attività didattica, a copertura di posti non vacanti;
 - III. le supplenze temporanee (art. 4, comma 3, L 124/99), conferite agli iscritti alle graduatorie di circolo e di istituto che vengono assunti in servizio con contratto a tempo determinato fino al termine dell'esigenza sostitutive.
- 9) Le graduatorie di cui all'art. 401, L 297/94 sono formate dai vincitori di concorsi in soprannumero rispetto all'organico da coprire, nonché da coloro che sono in possesso di determinati titoli.
- 10) Nel 2007 le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, precludendo il loro incremento con iscrizioni successive, tanto che per diverse classi di concorso sono di fatto esaurite e si rende, sempre più spesso, per il MIUR, necessario ricorrere alle graduatorie di circolo e di istituto per reperire personale supplente anche in relazione a posti vacanti e disponibili.



- 11) Alla luce di quanto appena esposto emerge evidentemente come, senza volere necessariamente fare riferimento alla normativa generale sul contratto a termine, l'utilizzo da parte del MIUR dei contratti di cui all'art. 4 L 124/99 per la copertura del proprio fabbisogno ordinario di organico sia distorto: ciò risulta inequivocabilmente anche solo considerando l'ordine di grandezza del fenomeno dal momento che, ogni anno, il Ministero convenuto assume in media duecentomila lavoratori precari, ovvero un terzo del proprio organico ordinario, senza indire i concorsi con cadenza triennale e senza procedere a tutte le immissioni in ruolo necessarie attingendo dalle graduatorie esistenti, come invece espressamente dettato dalla normativa di riferimento.
- 12) Peraltro, tale normativa, pur con le peculiarità di cui si è detto, si coordina perfettamente con la normativa che disciplina i contratti di lavoro a termine in genere: la L 368/01 sul contratto a termine, infatti, non prevede disposizioni destinate a limitarne l'operatività al solo settore dell'impiego privato, ed anzi, l'art. 36 del D Lgs 165/01, come si è detto, richiama espressamente per il pubblico impiego la L 230/62, sui contratti a termine, poi abrogata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001 ora vigente. Peraltro, il D.Lgs 368/2001, costituisce attuazione della direttiva 1999/70/CE, la quale si applica anche al pubblico impiego, in forza della clausola 2 dell'accordo quadro concluso dall'UNICE, dal CEP, e dal CES.
- 13) Da ultimo, il D.L 70/2011, convertito in L 106/2011, ha aggiunto il comma 4 bis all'art. 10 del D. Lgs 368/01, che ad una prima lettura sembrava voler escludere i contratti



a termine della scuola dall'applicazione del decreto stesso. In realtà, la sua letterale e corretta interpretazione è senz'altro nel senso di escludere dall'applicazione del decreto i soli contratti a termine “stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA , considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico” si noti bene “anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato”, ovvero i contratti a termine di cui al terzo comma dell'art. 4, L 124/99, aventi mera natura sostitutiva. In questo senso Trib. Torino, dott. Ciocchetti, sent. in causa r.g.l. 8886/11 e dott.sa Paliaga, sent. n. 1153/12.

- 14) In sostanza, tale norma ha incluso tra i casi di esclusione dal campo di applicazione del D. LGS. 368/01, accanto ad esempio ai contratti di formazione lavoro, di apprendistato o degli avventizi agricoli, “anche” i contratti destinati a coprire le emergenze sostitutive di ogni singola scuola, e solo questi.
- 15) Ciò detto risulta inequivocabile l'applicabilità del D. Lgs 368/2001 al comparto scuola, ed anzi, l'aver voluto con il D.L. 70/2011, limitare la non applicabilità della norma generale alle sole supplenze temporanee, vale a confermare l'applicabilità della stessa alle altre fattispecie, pur, come si è già detto, con tutte le peculiarità dettate dalla normativa speciale.
- 16) Così se il D. Lgs. 368/2001 ammette l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato in presenza di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, l'art. 4 L 124/99 consente al Miur di



procedere alla copertura di esigenze organiche e stabili con personale assunto a termine, solo eccezionalmente ed entro uno specifico limite temporale, che è il limite triennale previsto dalla legge per l'indizione dei concorsi per le immissioni in ruolo.

- 17) Tale previsione si colloca perfettamente all'interno dei principi dettati dalla direttiva CE 1999/70 che stabilisce, per prevenire l'abuso derivante dalla successione di contratti a termine, l'introduzione nelle legislazioni nazionali di una o più misure relative a ragioni obiettive che consentano l'apposizione del termine, la durata massima totale dei rapporti a termine o il numero dei rinnovi.
- 18) Quindi, perché i contratti di cui all'art. 4 L 124/99 siano legittimi, non potrà essere superata la durata massima complessiva di tre anni, e questo perché, in generale, il contratto a termine, nel nostro ordinamento non può essere piegato a soddisfare esigenze continuative, tali da eludere, in maniera fraudolenta, un'assunzione a tempo indeterminato, e ciò anche nel comparto scuola.
- 19) Inoltre, è lo stesso D. Lgs. 368/01 a prevedere comunque la medesima soglia massima di tre anni per l'occupazione a termine nello svolgimento della stessa attività con la sanzione della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, in caso di assunzioni successive, indipendentemente dai periodi di interruzione, nel qual caso il rapporto si intende a tempo indeterminato sin dall'origine.
- 20) Ed in questo senso si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con sentenza 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C61/13 a C-63/13 e C418/13,



proprio in fattispecie identiche a quella che qui ci occupa, di lavoro precario nella scuola italiana, definitivamente risolvendo l'interpretazione della normativa italiana in rapporto alla normativa comunitaria.

- 21) La Corte Europea, in tale pronuncia, ha innanzitutto finalmente chiarito, senza ombra di dubbio, in merito all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18/3/99, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che questo *“non esclude nessun settore particolare dalla sua sfera di applicazione e che, pertanto, è applicabile al personale assunto nel settore dell'insegnamento”*.
- 22) Ribaditi i principi ormai consolidati secondo i quali la reiterazione di contratti a termine sia da considerarsi illegittima, in assenza di misure idonee a prevenirne ed a sanzionarne l'abuso e che tra queste possa ritenersi una valida misura di prevenzione la sussistenza di “ragioni obiettive” che giustifichino il ricorso a successivi contratti a termine, la Corte Europea ha precisato come, in generale, possano ritenersi ragioni obiettive sia l'esigenza di sostituzione temporanea di lavoratori assenti, perché beneficiari di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri, sia quella di ricoprire i posti vacanti in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo di personale a tempo indeterminato.
- 23) Ma ciò solo a condizione che davvero tali condizioni obiettive costituiscano nei fatti esigenze di carattere provvisorio e non permanente, essendo necessario *“escludere che contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sebbene palesemente conclusi per soddisfare un'esigenza di personale sostitutivo, siano*



utilizzati in modo abusivo dai datori di lavoro” e ciò attraverso “un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti”.

- 24) Tra tali circostanze, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la Corte evidenzia come il fatto che il termine dell'immissione in ruolo sia *tanto variabile quanto incerto*, sia perché l'indizione dei concorsi dipende dalle possibilità finanziarie dello Stato e dalla valutazione discrezionale dell'amministrazione, sia perché lo scorrimento in graduatoria *dipende da circostanze aleatorie ed imprevedibili*, sia la consistenza del fenomeno del precariato nel settore della scuola italiana, depongono nel senso che la normativa italiana in materia di reclutamento del personale scolastico non sia nei fatti conforme alla normativa comunitaria in materia di rapporti di lavoro a termine.
- 25) Tra l'altro, la Corte di Giustizia Europea puntualizza che le considerazioni di bilancio non possono giustificare l'assenza di qualunque misura di prevenzione nel ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a termine, con ciò definitivamente rispondendo alle argomentazioni in questo senso più volte avanzate dall'Avvocatura dello Stato.
- 26) E ciò per concludere nel senso dell'illegittimità della normativa italiana sul reclutamento del personale scolastico che consente la copertura di posti vacanti e disponibili in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, in assenza di criteri trasparenti che consentano di verificare l'effettività dell'esigenza di ricorrere a contratti a termine, di tempi certi nei fatti per



l'espletamento delle procedure concorsuali e di misure atte a sanzionare l'abuso.

- 27) Se è vero che la Corte di Giustizia Europea si è limitata a pronunciarsi solo in relazione alla copertura di posti vacanti e disponibili, essendo stata chiamata a pronunciarsi solo in relazione alla disciplina di cui all'art. 4, comma 1 L 124/99, è anche vero che nella parte motivata della sentenza vengono presi in considerazione gli aspetti generali della procedura di reclutamento del personale scolastico ed esposti principi applicabili a tutte le fattispecie di cui all'art. 4 della legge medesima.
- 28) Come si è detto, infatti, la Corte di Giustizia Europea giunge a dubitare della legittimità dei contratti a termine stipulati per esigenze sostitutive, imponendo comunque che la stipulazione di contratti a termine risponda ad effettive esigenze temporanee e non permanenti e prevedibili, ribadendo ancora una volta il rapporto di regola/eccezione tra contratto a tempo indeterminato e contratto a tempo determinato (punti 99 e 100 sent. Cit.).
- 29) D'altra parte, l'ordinamento scolastico italiano, in considerazione della fisiologicità delle esigenze sostitutorie rispetto ad un organico tanto consistente, prevede, fin dal 1982 (l. 20/5/82, n. 270) la presenza di una dotazione organica aggiuntiva composta di personale di ruolo.
- 30) A tale dotazione, riconfermata dalle norme successive e, poi trasformata in provinciale (art. 1, comma 71, L. 662/96), a norma dell'art. 4, L. 124/99 sarebbe anche necessario ricorrere per la copertura dei posti vacanti e disponibili prima di procedere alla stipulazione di contratti a termine.



- 31) E ancora, come emerge anche dai verbali di udienza in procedimenti relativi alla medesima fattispecie che qui ci occupa e che si producono, nei fatti, la qualificazione delle cattedre da coprire come di organico di diritto (ovvero vacanti e disponibili) o di fatto (ovvero solo disponibili) viene effettuata a monte dal Ministero sulla base delle sole esigenze di spesa (che la Corte di Giustizia Europea, come si è detto, ha già cassato), in modo completamente avulso dalle reali esigenze di organico evidenziate dagli istituti scolastici.
- 32) In ogni caso, poi, anche l'assegnazione delle diverse cattedre agli aspiranti supplenti inseriti in graduatoria viene effettuata nel corso di un'unica sessione senza che la precedenza in graduatoria comporti necessariamente l'attribuzione di un posto vacante e disponibile, piuttosto che di un posto solo disponibile.
- 33) Peculiarità, poi, riguardano le fattispecie dei posti di sostegno e dei cosiddetti "spezzoni orario", (percentualmente significative, ma di normativa troppo intricata per essere dettagliatamente analizzata) per la copertura dei quali, sempre, pur trattandosi di posti vacanti e disponibili, vengono stipulati contratti di cui all'art. 4, comma 2, L 124/99, ovvero al 30/6.
- 34) E ancora, poiché accade nei fatti che posti vacanti e disponibili vengano ricoperti da personale di ruolo, che abbia richiesto assegnazioni provvisorie, le cattedre di questo personale risultano formalmente essere solo disponibili e vengono così assegnate ai supplenti, pur dovendosi annoverare nel numero dei posti vacanti e disponibili.



- 35) Nella fattispecie che ci occupa, le ricorrenti hanno lavorato senza soluzione di continuità per più anni, in forza di successivi contratti a termine in un contesto in cui è del tutto evidente come il sistema di fatto utilizzato per coprire il normale fabbisogno di insegnanti, necessari per garantire il funzionamento della scuola pubblica, sia stato basato sull'utilizzo sistematico di insegnanti precari per mere ragioni economico-finanziarie.
- 36) Come si è detto, la normativa consente il ricorso ai contratti a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti per esigenze temporanee e prevedendo, invece, per le esigenze ordinarie di copertura delle cattedre, l'espletamento di nuovi concorsi e, comunque, l'inserimento in ruolo per scorrimento delle graduatorie.
- 37) Nei fatti, le immissioni in ruolo, alle quali si è via via proceduto, non hanno mai tenuto conto della reale esigenza di copertura degli organici, preferendo il convenuto, per motivi unicamente connessi a esigenze di copertura finanziaria, ricorrere a illegittimi reclutamenti tramite i contratti a termine.
- 38) Ciò detto, le ricorrenti rivendicano la conversione del proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato fin dal primo contratto, innanzitutto, essendosi succeduti più contratti di fatto senza alcuna soluzione di continuità ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d. lgs. 368/01 ed in ogni caso in conseguenza della violazione della specifica normativa dettata in materia di assunzione a termine nel comparto scuola, nell'alveo dei principi esplicitati ancora da ultimo dalla Corte di Giustizia Europea nella sent. 26/11/14 citata.



- 39) E a ciò non ostano né l'art. 36 del d.lgs. 165/01, pur nella sua ultima formulazione né, come già si è detto, l'art. 10, comma 4 bis, d.lgs. 368/01.
- 40) Di quest'ultima norma si è già detto come l'unica possibile interpretazione corretta è quella di riferire il divieto di applicazione della normativa relativa all'illegittimità dei contratti a termine, che si succedano per più di trentasei mesi, ai soli contratti stipulati per esigenze temporanee e non prevedibili (art. 4, comma 3, L 124/99).
- 41) Quanto all'art. 36 del d. lgs. 165/01, se è vero, come sostengono alcuni interpreti (Trib. Di Napoli, 528/15), che nella sua ultima formulazione avrebbe introdotto una distinta fattispecie di illegittimità per i contratti a termine, in sé legittimi, ma viziati dalla reiterazione, che si concretizzerebbe in una nullità, escludente quindi la possibilità del risarcimento del danno, prevista soltanto per l'ipotesi di contrarietà a norme imperative, di cui al comma 5 dello stesso articolo, allora l'unica possibile sanzione per tale illegittimità non potrebbe che essere rappresentata, non dalla trasformazione, ma dalla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal primo contratto a termine.
- 42) Se, invece, si ritiene che il nuovo comma 5 quater, aggiunto all'art. 36, d.lgs. 125/01, si sia limitato a definire come nullità il tipo di illegittimità conseguente alla reiterazione di contratti a termine, senza con ciò eliminare la possibilità di risarcimento del danno, non si può dimenticare che tale norma è dettata per la generalità del pubblico impiego, ma non per questo deve ritenersi applicabile allo specifico settore della scuola pubblica.



- 43) Nonostante le non condivisibili pronunce giurisprudenziali in senso contrario, non è possibile non esaminare la fattispecie tenendo conto dello specifico ambito in cui si colloca.
- 44) Non è infatti sostenibile, con onestà intellettuale, che l'accesso ai ruoli dei lavoratori della scuola avvenga e sia avvenuta nel corso degli ultimi decenni, se non in via del tutto residuale, attraverso concorsi per titoli ed esami.
- 45) La stragrande maggioranza del personale della scuola è infatti stato immesso in ruolo attraverso procedure selettive per soli titoli rappresentate dalle graduatorie, prima permanenti ed ora ad esaurimento, inizialmente costituite dagli aspiranti che avessero superato un concorso per titoli ed esami, e successivamente integrate con gli aspiranti in possesso di titoli abilitanti determinati e di una altrettanto determinata anzianità di servizio.
- 46) Tanto è vero che, quando è stato istituito il sistema del cosiddetto doppio canale, la L 27/12/89, n. 417, all'art. 2 espressamente definiva le graduatorie provinciali "concorsi per soli titoli" : "Art. 2.-1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali. 2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre."
- 47) Non v'è chi non veda come tali graduatorie abbiano pertanto tutti i requisiti di cui all'art. 35, commi 1 e 3, d.lgs. 165/01, per essere considerate procedure selettive



idonee a validare l'assunzione presso una pubblica amministrazione.

- 48) E ancora, lo stesso art. 36, comma 2, d.lgs. 165/01, stabilisce che: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato” con il che confermando la natura concorsuale delle graduatorie utilizzate dal MIUR per il reclutamento dei dipendenti sia a termine, che a tempo indeterminato.
- 49) Per questa via, non si può ritenere che la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale sanzione per l'illegittima reiterazione di contratti a termine di lavoratori della scuola violi i principi di cui all'art. 97 Cost.
- 50) Nella fattispecie che ci occupa, infatti, non sono spendibili i ragionamenti che sorreggono in genere l'esclusione della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la PA, nell'alveo del dettato dell'art. 97 Cost.
- 51) Com'è noto, in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha affermato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli



atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure discrezionali, trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

52) Per giungere a tale conclusione, la Suprema Corte argomenta che, ai fini dell'assunzione nel pubblico impiego, “suole contrapporsi il sistema di reclutamento basato sulle liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso” contrapposizione basata sul fatto che mentre “il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo : fase questa dominata dall'esercizio di una discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa”, nel reclutamento basato sulle liste di collocamento e sulle graduatorie “è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette”, che non prevede alcuna discrezionalità. Per tutte ordinanza Cass. Civ., S.U. 23 luglio 2014, n. 16757.

53) Si tratta, in sostanza della medesima situazione in cui si sono trovati i giudici che hanno dovuto pronunciarsi sulla esclusione di lavoratori precari del pubblico impiego dalle procedure di stabilizzazione (di cui alla L 27/12/06, n. 296 e successive modificazioni).

54) Anche in queste fattispecie, nel ribadire la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi anche in questo caso, di procedura “diretta soltanto a verificare il possesso da



parte di ciascun candidato dei requisiti richiesti dalla legge, senza alcuna valutazione comparativa, né discrezionalità di apprezzamento”, la Suprema Corte (Cass. S.U., ordinanza 16041 7/7/10) apriva la strada alla giurisprudenza di merito che emetteva pronunce con le quali riconosceva il diritto dei lavoratori precari all’assunzione a tempo indeterminato presso la PA (cfr. ad esempio C.a. Roma, sezione Lavoro 10.637/13 e 898/14).

55) Comunque, in ogni caso, alla luce dei principi fissati nella direttiva 1999/70/CE, di cui il D.Lgs. 368/01 e la L 124/99 costituiscono attuazione, solo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può ritenersi misura rispondente ai criteri di equivalenza e proporzione della sanzione per l’utilizzo abusivo di contratti a termine, o meglio, per dirla con la CGUE della sent. Mascolo, ha carattere sufficientemente energico e dissuasivo.

56) Ne consegue che l’art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/01, deve essere interpretato nel senso di non ritenersi applicabile alla fattispecie per cui è causa o, in alternativa deve essere disapplicato dal Giudice nazionale, per dare attuazione ai principi comunitari, essendo presenti nel caso che ci occupa, tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza, ovvero il carattere incondizionato e sufficientemente preciso della prescrizione, che peraltro non ha ancora trovato specifica attuazione del nostro ordinamento.

57) Medesimo ragionamento vale per l’art. 10, comma 4 bis, d.lgs. 368/01, qualora, non si vede come, si dovesse ritenere interpretabile nel senso di vietare la sanzione



della costituzione di contratti a tempo indeterminato per la reiterazione di contratti a termine nella scuola.

- 58) Se invece si dovesse ritenere che l'unica sanzione possibile sia quella del risarcimento del danno, questa potrebbe essere efficace solo qualora non si concretizzi tanto in un numerario variamente quantificato dalla giurisprudenza, ma a tutto concedere si risolva in una corretta applicazione del dettato dell'art. 2058 c.c., il quale prevede, ove possibile, come nel caso di specie (in cui parte ricorrente continua a prestare la propria attività, senza soluzione di continuità, pur nella formalità di una successione di contratti a termine) il risarcimento in forma specifica, applicabile senz'altro anche all'illecito contrattuale.
- 59) Vale la pena di ricordare che il nostro ordinamento nega un rapporto regola-eccezione tra il risarcimento per equivalente ed il risarcimento in forma specifica (Cass. S.U. 141/2006), secondo il principio di cui all'art. 24 della Costituzione per cui il processo deve dare alla parte lesa tutto quello e proprio quello che le è riconosciuto dalla norma sostanziale (Cass., S.U. 12270/2004); e ciò tanto più nel diritto del lavoro, in cui il diritto del lavoratore al proprio posto, tutelato dagli artt. 1, 4 e 35 Cost, subirebbe una sostanziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto ad una somma di denaro, dovendosi considerare eccezionali le norme che escludono o limitano la tutela specifica (Corte Cost. 46/2000).
- 60) Ed ancora, proprio nella fattispecie che ci occupa, la tutelabilità in forma specifica del diritto del lavoratore a fronte di una vicenda risolutiva illegittima del rapporto merita uguale attuazione sia in caso di licenziamento, sia



in caso di scadenza del termine illegittimamente apposto, realizzandosi in caso contrario una discriminazione tra lavoratori comparabili, a mente dei principi comunitari recepiti nel D.Lgs. 368/01.

61) Così, concludendo, le ricorrenti avranno diritto di ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'apposizione del termine, la declaratoria della conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, nonché la conversione del primo contratto stipulato in contratto a tempo indeterminato ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, eventualmente disapplicati gli artt. 36, d.lgs. 165/01 e/o 10, comma 4 bis, d.lgs. 368/01, a vantaggio della direttiva 1999/70/CE e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea.

62) In denegato subordine, ferma sempre e comunque l'illegittimità dell'apposizione del termine e la declaratoria della conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, le ricorrenti avranno diritto, nel caso in cui il Giudice non dovesse accogliere la domanda di conversione del contratto, al risarcimento del danno conseguente all'illecito contrattuale perpetrato dal Ministero convenuto, nella misura che il giudice riterrà di giustizia.

63) Il danno è in re ipsa conseguendo allo status di lavoratore precario derivante da un comportamento illegittimo del Ministero convenuto, che ha causato innegabili disagi al ricorrente, in conseguenza della impossibilità di pianificare la propria vita dal punto di vista economico e relazionale e al comprensibile patema d'animo derivante inevitabilmente dal costante stato di incertezza.



- 64) Da ultimo la Corte di Cassazione (sent. 1260/2015 e 2025/2015) ha specificato in fattispecie analoga a quella che ci occupa che “rappresenta una violazione del diritto UE come interpretato dalla CGUE qualificare la tutela avverso l'abuso di contratti a termine illegittimi esclusivamente in termini di risarcimento del danno in senso stretto come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità che (vedi: Cass. 13 gennaio 2012, n. 392) pone a carico del lavoratore l'onere di provare il danno effettivamente patito per effetto della illegittima apposizione del termine, così richiedendo un elemento mai preso in esame dalla CGUE, che invece ha sempre configurato tale danno in modo specifico come danno-sanzione”, evidenziando come “ la figura del danno-sanzione è prevista dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36 che configura la tutela patrimoniale ivi prevista non solo come una forma di rifusione dei danni effettivamente subiti dal lavoratore, ma come una vera e propria sanzione a carico della PA per il comportamento illegittimamente tenuto nei confronti dei dipendenti”.
- 65) Francamente incomprensibile è, però, la conclusione cui perviene la Suprema Corte in punto quantificazione del danno, dal momento che esclude l'applicabilità di alcuni dei criteri adottati in passato dalla giurisprudenza di merito (che aveva parametrato il risarcimento al tempo medio necessario per il reperimento di una nuova occupazione, o ai criteri di cui all'art. 18 Stat. Lav., o a quelli di cui all'art. 8 L 604/66, o ad altri criteri ancora) senza adeguatamente argomentare sul punto.
- 66) Peraltro è incontestabile che, tra i diversi danni patiti dai lavoratori precari, domini quello costituito dalla



mananza di un lavoro a tempo indeterminato, che non può che essere risarcito con riferimento al valore riconosciuto in giurisprudenza al posto di lavoro.

- 67) In ogni caso, le ricorrenti avranno anche diritto, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della retribuzione che sarebbe loro spettata per i periodi non lavorati tra un contratto e l'altro, ovvero per i mesi estivi, così come risultante dai conteggi allegati.

C. SULLA PROGRESSIONE PROFESSIONALE

- 1) Ma non è tutto, il ricorso sistematico da parte del Ministero al contratto a tempo determinato per coprire una parte cospicua dei posti necessari all'ordinario funzionamento dell'attività scolastica, oltre che essere come si è detto illegittimo, pone in essere una palese disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo indeterminato e quelli assunti con reiterati contratti a tempo determinato.
- 2) Nonostante, infatti, le ricorrenti abbiano lavorato per numerosi anni scolastici consecutivi, in quanto assunte son successivi contratti a tempo determinato, la sua posizione stipendiale non è mai mutata negli anni, non essendo stato applicato nei suoi confronti il meccanismo di progressione economica previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
- 3) Mentre, infatti, per i docenti assunti in ruolo il CCNL, all'art. 79, prevede l'attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, al termine di determinati periodi servizio, ovvero da 0 a 2, da 3 a 8, da 9 a 14, da 15 a 20, da 21 a 27, da 28 a 34 e da 35 in poi, al personale assunto a tempo determinato è sempre riconosciuta la posizione stipendiale 0-2.
- 4) E sulla posizione delle ricorrenti non può influire la nuova tabella allegata al CCNL 14/8/11, il quale fa salve le vecchie posizioni stipendiali per i lavoratori assunti prima del 1/9/10.



- 5) E nemmeno, alla loro posizione può ritenersi applicabile l'art. 9, comma 23, D.L 78/2010, il quale aveva stabilito per il personale della scuola che gli anni 2010, 2011 e 2012 non fossero utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
- 6) Infatti, come espressamente previsto dalla stessa norma all'art. 8, comma 14, con successivi D.L., del MIUR di concerto con il MEF, è stato disposto il “recupero dell'utilità” di tali anni “ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici” per il personale della scuola.
- 7) In questo senso si sono pronunciati tanto il Tribunale che la Corte d'Appello di Torino, precisando anche che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, si deve intendere per servizio utile quello comunque prestato per un periodo superiore ai 180 giorni annui o per il periodo dal 1 febbraio agli scrutini di fine anno, così come stabilito per la ricostruzione di carriera (a mente dell'art. 11 comma 14, L 124/99).
- 8) Così, l'avere riconosciuto alle ricorrenti sempre la posizione stipendiale più bassa, configura indubbiamente una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato alla stessa data, concretando una discriminazione.
- 9) Tale discriminazione è vietata dalla clausola 4.1 della direttiva 1999/70/CE, poi problematicamente recepita dall'art. 6, d.lgs. 368/01: al proposito, il quadro attuale è chiarito dalla sentenza 13.9.07, della Corte di Giustizia Europea, causa C-307/05, la quale ha precisato come tale clausola possa servire a fondare la pretesa di un lavoratore a tempo determinato che rivendichi l'attribuzione di scatti di anzianità che una legge nazionale o un contratto collettivo riservino ai soli lavoratori a tempo indeterminato.
- 10) D'altra parte non può ritenersi che nella fattispecie del lavoro precario della scuola italiana possano rinvenirsi quelle “ragioni oggettive” che, secondo la direttiva della Comunità Europea citata, potrebbero in ipotesi giustificare un trattamento differenziato per i lavoratori a tempo determinato, così come finalmente confermato da ultimo dalla CGUE nella citata sentenza Mascolo.



- 11) In tal senso va anche valutato l'iter di conversione in legge del D.L.134/09 che all'art. 1, comma 1, stabiliva che i contratti a tempo determinato dei lavoratori della scuola “ non possono (...) consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi”. Tale disposizione è stata eliminata dal legislatore in sede di conversione, con ciò implicitamente conformando la legislazione nazionale all'orientamento della citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
- 12) Peraltro, è necessario evidenziare come, nel caso del personale della scuola, la progressione economica stipendiale non sia strettamente connessa all'anzianità lavorativa in senso stretto, quanto alla prestazione di servizio, trattandosi, come recita espressamente il CCNL all'art. 79, di passaggio tra diverse posizioni stipendiali al termine della prestazione di determinati periodi di servizio e come in realtà il servizio prestato anteriormente, venga tenuto in considerazione ai fini della ricostruzione di carriera operata a favore del personale della scuola nel momento dell'immissione a ruolo.
- 13) Le ricorrenti hanno pertanto diritto di essere inserite nella posizione stipendiale maturata in base agli anni di servizio effettivamente prestati ed al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'illegittimo mancato inserimento in tale posizione, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno e precisamente per tutte e tre le ricorrenti nella posizione stipendiale 3-8 dal 1/9/09 ed in quelle successivamente maturande.
- 14) Per quanto riguarda la prescrizione del diritto azionato, è necessario osservare come questa non possa operare in relazione alla possibilità di far valere i vari periodi di servizio, al fine giuridico della quantificazione dell'anzianità, rilevando al riguardo di conseguenza non soltanto i rapporti ricompresi nell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora, ma anche i più risalenti.
- 15) La prescrizione, infatti, è una vicenda estintiva dei diritti e l'unico diritto che viene in rilievo nella presente operazione giuridica è il diritto alla retribuzione.



- 16) Ciò che le ricorrenti fanno valere è il diritto a percepire una retribuzione mensile calcolata correttamente anche sotto il profilo dell'anzianità e cioè sulla scorta della fascia stipendiale (0-2, 3-8, 9-14, 15 -20, 21-27) corrispondente al numero di anni che compongono la loro anzianità di servizio nel mese di maturazione della retribuzione stessa.
- 17) In tale ambito l'anzianità non è un diritto suscettibile anch'esso di autonoma prescrizione, bensì un mero presupposto di fatto che deve essere preso in considerazione per determinare – per il tramite delle fasce stipendiali – l'esatto importo della retribuzione, non diversamente ad esempio dalle mansioni svolte (che vengono in rilievo per il tramite del livello di inquadramento).
- 18) Pertanto nessun limite (quantomeno derivante dal mero decorso del tempo) sussiste nella individuazione dei periodi di servizio che possono concorrere ad individuare l'anzianità utile ai fini della determinazione della retribuzione spettante in ciascuna mensilità.
- 19) Per quanto riguarda poi la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla maturazione degli anni di servizio, questa non può operare nel caso di specie, trattandosi di rapporti di lavoro a termine, dal momento che, a mente delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, il principio di decorrenza in corso di rapporto non può invocarsi in relazione a quei rapporti di lavoro, siano essi di natura pubblica o privata, che non presentano il requisito della stabilità, come quelli che qui ci occupano.

D. SULLA RICHIESTA DI PRONUNCIA IN VIA D'URGENZA IN RELAZIONE AL PUNTO SUB. A.

- 1) Le ricorrenti richiedono che il Giudice si pronunci ex art. 700 c.p.c. sulla richiesta di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e ciò sussistendone entrambi i requisiti richiesti dalla legge.
- 2) Sul fumus boni juris si è ampiamente già detto sub.A.
- 3) In merito al periculum in mora è cronaca di questi giorni la vicenda del DDL cosiddetto della “buona scuola” che prevederebbe l'assunzione



straordinaria di 100.000 precari solo tra coloro che alla data di entrata in vigore della legge siano inseriti a pieno titolo in tali graduatorie.

- 4) Il tempo occorrente a far valere il diritto in via ordinaria ne comporterebbero il pregiudizio irreparabile, tanto più che lo stesso DDL prevede la soppressione definitiva delle GAE una volta effettuato il piano di assunzioni straordinarie.

E. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

- 1) Controinteressati nel presente giudizio e quindi titolari del diritto di contraddittorio potrebbero essere tutti i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento per tutti gli ambiti territoriali nelle classi di concorso della Scuola Primaria e dell'Infanzia.
- 2) Si fa riferimento a tutti gli ambiti territoriali dal momento che il DDL prevede un meccanismo di inserimento in ruolo a più fasi, che comporta tra l'altro a un certo punto la possibilità di scegliere l'inserimento a livello nazionale.
- 3) Trattandosi di un numero di persone nell'ordine delle decine di migliaia, la ricorrente chiede di essere autorizzata alla notifica mediante pubblicazione nell'apposita area tematica del sito web del Ministero convenuto, secondo l'ormai consolidato orientamento di autorizzare nei casi di specie la notifica in forme alternative rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami.
- 4) Tutto ciò premesso, si confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Previe le declaratorie del caso

Previo ordine di esibizione alla convenuta di tutta la documentazione relativa alla posizione della ricorrente ed ai rapporti di lavoro con lei intervenuti

Ai sensi dell'art. 700 c.p.c. voglia il Giudice, inaudita altera parte, emettere i provvedimenti più idonei ad assicurare gli effetti della decisione sul merito



e nella specie, inserire le ricorrenti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, relative al personale docente della scuola primaria e dell'infanzia, per la provincia di Torino, con il punteggio ad oggi maturato, o ordinare al Ministero convenuto di ritenere valida ed accogliere la domanda di scioglimento della riserva presentata in via cartacea e prodotta.

NEL MERITO

Dichiarare che tra le ricorrenti ed il Ministero convenuto sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal primo contratto illegittimo o da quella diversa data che verrà ritenuta di giustizia, con ogni conseguenza di legge e di contratto con ogni conseguenza di legge e di contratto, per le argomentazioni di cui in ricorso

In via subordinata, per quanto riguarda i profili di cui al capo A, accertare e dichiarare il possesso da parte delle ricorrenti dei requisiti per l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti, poi ad esaurimento, e la conseguente illegittimità del comportamento del convenuto che lo ha impedito e per l'effetto inserire le ricorrenti a pieno titolo in dette graduatorie, relative al personale docente della scuola primaria e dell'infanzia, per la provincia di Torino, vuoi da allora, vuoi ex nunc, con il punteggio ad oggi maturato

In via subordinata, sia per quanto riguarda i profili di cui al capo A ,che di quelle di cui al capo B, dichiarare tenuto e condannare il Miur al risarcimento del danno conseguente al mancato inserimento a pieno titolo nelle GAE ed all'abusivo ricorso ai contratti a termine nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, secondo i criteri via via individuati dalla giurisprudenza, quantificando allo scopo l'ultima retribuzione globale di fatto per tutte le ricorrenti nella misura di € 1752,53

In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento, a titolo di retribuzione non corrisposta negli intervalli non lavorati tra un contratto e l'altro, delle seguenti somme, risultanti dai conteggi allegati

BUGNI € 26.647,72

COCCARO € 30.686,46



FERRARA €40.047,62

Comunque, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla progressione nelle diverse posizioni stipendiali fin dal primo contratto di lavoro stipulato e condannare il convenuto ad inserire le ricorrenti nella posizioni stipendiali di cui in narrativa ed al pagamento in loro favore, a titolo di differenze retributive, o in subordine di risarcimento del danno, delle seguenti somme

BUGNI € 2.356,05

COCCARO € 2.303,01

FERRARA € 2.448,72

così come risultanti dai conteggi allegati, oltre a quelle maturande, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo

Con il favore delle spese e distrazione delle stesse a favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.

Si producono: 1 Bugni contratti; 2 Bugni busta paga; 3 Bugni diploma; 4 Bugni domanda inserimento GAE; 5 Bugni diffida; 6 Bugni scioglimento riserva; 7. Bugni graduatorie di Istituto; 8. Coccoaro contratti; 9 Coccoaro Diploma; 10 Coccoaro diffida; 11 Coccoaro scioglimento riserva; 12 Ferrara contratti; 13 Ferrara diploma; 14 Ferrara scioglimento riserva; 15 Estratto GAE; 16 verbali di udienza in cause Tribunale Torino, sez. Lavoro, r.g.238/11 e 811/11; 17. estratti CCNL.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, L 23/12/99, n. 488, e successive modificazioni, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato e che viene versato C.U. di € 259,00.

Torino, il 30/06/15

avv. Carlotta Persico





PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO - CALCOLO DIFFERENZIALI RETRIBUTIVI DETERMINATI IN BASE AL DIRITTO ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA DI CARRIERA DAL 01/09/1996 AL 31/08/2016

DI **BUGNI CHIARA** Inserire i dati nella caselle **verdi** (non protette)

Inserimento periodi		Inserimento altri dati				AA.SS.	Classe Stipend. spettante		Percepito al netto Inndap		DIFFERENZA imponibile Irpef	
DAL	AL	Controllato date	Qualifica Istruzioni	Supplenza Istruzioni	Rid.Orario Istruzioni	Tot.giorni Istruzioni	Commento	Inndap	Commento	Inndap	Commento	Commento
0	31/08/1996	Eventuali supplenze (anni interi) ante 96/97 >>										
1	01/12/2006	Ok	5			210	2006/07	10.277,27	10.277,27	10.277,27	0,00	0,00
2	01/12/2007	Ok	5			210	2007/08	10.462,13	10.462,13	10.462,13	0,00	0,00
3	15/09/2008	Ok	5	2		286	2008/09	16.039,60	16.039,60	16.039,60	0,00	0,00
4	21/09/2009	Ok	5	2		280	2009/10	16.269,35	15.878,54	16.269,35	390,81	390,81
5	20/09/2010	Ok	5	2		281	2010/11	16.415,36	16.023,15	16.415,36	392,21	392,21
6	22/09/2011	Ok	5	2		279	2011/12	16.298,52	15.909,10	16.298,52	389,42	389,42
7	24/09/2012	Ok	5	2		277	2012/13	16.181,68	15.795,06	16.181,68	386,63	386,63
8	16/09/2013	Ok	5	2		285	2013/14	16.649,03	16.251,23	16.649,03	397,79	397,79
9	15/09/2014	Ok	5	2		286	2014/15	16.707,44	16.308,25	16.707,44	399,19	399,19
10						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34						0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Parziale	2.356,05	AL	30/06/2015	

Segue in pagina 2

Inserimento periodi		Inserimento altri dati				AA.SS.	Classe Stipend. spettante		Percepito al netto Inndap		DIFFERENZA imponibile Irpef	
DAL	AL	Controllato date	Qualifica Istruzioni	Supplenza Istruzioni	Rid.Orario Istruzioni	Tot.giorni Istruzioni	Commento	Inndap	Commento	Inndap	Commento	Commento



PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO SPETTANZE MESI NON LAVORATI	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

DI	BUGNI CHIARA	Inserire i
----	--------------	------------

[illegible]

PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO - CALCOLO DIFFERENZIALI RETRIBUTIVI DETERMINATI IN BASE AL DIRITTO ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA DI CARRIERA DAL 01/09/1996 AL 31/08/2016

DI **COCCARO ANGELA** Inserire i dati nella caselle verdi (non protette)

Inserimento periodi		Inserimento altri dati				AA.SS.	Classe Stipend. spettante		Percepito al netto Inndan		DIFFERENZA imponibile Irpef	
DAL	AL	Controllato date	Qualifica Istruzioni	Supplenza Istruzioni	Rid.Orario Istruzioni	Tot.giorni Istruzioni						
0	31/08/1996	Eventuali supplenze (anni interi) ante 96/97 >>										
1	18/09/2006	Ok	5	2		283	2006/07	0	15.132,64	15.132,64	0,00	0,00
2	15/09/2007	Ok	5	2		286	2007/08	0	15.639,89	15.639,89	0,00	0,00
3	17/09/2008	Ok	5	2		284	2008/09	0	15.929,31	15.929,31	0,00	0,00
4	02/10/2009	Ok	5	2		270	2009/10	3	15.689,05	15.312,19	376,86	376,86
5	22/09/2010	Ok	5	2		279	2010/11	3	16.298,52	15.909,10	389,42	389,42
6	14/09/2011	Ok	5			270	2011/12	3	14.431,82	14.054,96	376,86	376,86
7	24/09/2012	Ok	5	2		277	2012/13	3	16.181,68	15.795,06	386,63	386,63
8	19/09/2013	Ok	5	2		282	2013/14	3	16.473,77	16.080,17	393,61	393,61
9	29/09/2014	Ok	5	2		272	2014/15	3	15.889,60	15.509,95	379,65	379,65
10						0			0,00	0,00	0,00	0,00
11						0			0,00	0,00	0,00	0,00
12						0			0,00	0,00	0,00	0,00
13						0			0,00	0,00	0,00	0,00
14						0			0,00	0,00	0,00	0,00
15						0			0,00	0,00	0,00	0,00
16						0			0,00	0,00	0,00	0,00
17						0			0,00	0,00	0,00	0,00
18						0			0,00	0,00	0,00	0,00
19						0			0,00	0,00	0,00	0,00
20						0			0,00	0,00	0,00	0,00
21						0			0,00	0,00	0,00	0,00
22						0			0,00	0,00	0,00	0,00
23						0			0,00	0,00	0,00	0,00
24						0			0,00	0,00	0,00	0,00
25						0			0,00	0,00	0,00	0,00
26						0			0,00	0,00	0,00	0,00
27						0			0,00	0,00	0,00	0,00
28						0			0,00	0,00	0,00	0,00
29						0			0,00	0,00	0,00	0,00
30						0			0,00	0,00	0,00	0,00
31						0			0,00	0,00	0,00	0,00
32						0			0,00	0,00	0,00	0,00
33						0			0,00	0,00	0,00	0,00
34						0			0,00	0,00	0,00	0,00
									Parziale	2.303,01	AL	30/06/2015

Segue in pagina 2

Inserimento periodi		Inserimento altri dati				AA.SS.	Classe Stipend. spettante		Percepito al netto Inndan		DIFFERENZA imponibile Irpef	
DAL	AL	Controllato date	Qualifica Istruzioni	Supplenza Istruzioni	Rid.Orario Istruzioni	Tot.giorni Istruzioni						



PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO SPETTANZE MESI NON LAVORATI	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

DI	COCCARO ANGELA	Inserire i
----	----------------	------------

[illegible]

PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO - CALCOLO DIFFERENZIALI RETRIBUTIVI DETERMINATI IN BASE AL DIRITTO ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA DI CARRIERA DAL 01/09/1996 AL 31/08/2016

DI	COCCARO ANGELA	Inserire i dati nella caselle verdi (non protette)
----	----------------	--

Inserimento periodi		Inserimento altri dati				AA.SS.	Classe Stipend. spettante		Spettante al netto Inndap		Percepito al netto Inndap		DIFFERENZA imponibile Irpef	
DAL	AL	Controllato date	Qualifica Istruzioni	Supplenza Istruzioni	Rid.Orario Istruzioni	Tot.giorni Istruzioni								
0	31/08/1996	Eventuali supplenze (anni interi) ante 96/97 >>												
1	11/09/2006	Ok	5			269	2006/07	0	13.019,41	13.019,41			0,00	0,00
2	12/09/2007	Ok	5	2		289	2007/08	0	15.803,11	15.803,11			0,00	0,00
3	15/09/2008	Ok	5	2		286	2008/09	0	16.039,60	16.039,60			0,00	0,00
4	21/09/2009	Ok	5	2		280	2009/10	3	16.269,35	15.878,54			390,81	
5	13/09/2010	Ok	5	2		288	2010/11	3	16.824,28	16.422,30			401,98	
6	28/11/2011	Ok	5	2		213	2011/12	3	12.442,96	12.145,66			297,30	
7	19/09/2012	Ok	5	2		282	2012/13	3	16.473,77	16.080,17			393,61	
8	04/10/2013	Ok	5	2		268	2013/14	3	15.655,93	15.281,86			374,07	
9	30/09/2014	Ok	5	1		331	2014/15	9	19.465,20	18.874,24			590,96	
10						0			0,00	0,00			0,00	0,00
11						0			0,00	0,00			0,00	0,00
12						0			0,00	0,00			0,00	0,00
13						0			0,00	0,00			0,00	0,00
14						0			0,00	0,00			0,00	0,00
15						0			0,00	0,00			0,00	0,00
16						0			0,00	0,00			0,00	0,00
17						0			0,00	0,00			0,00	0,00
18						0			0,00	0,00			0,00	0,00
19						0			0,00	0,00			0,00	0,00
20						0			0,00	0,00			0,00	0,00
21						0			0,00	0,00			0,00	0,00
22						0			0,00	0,00			0,00	0,00
23						0			0,00	0,00			0,00	0,00
24						0			0,00	0,00			0,00	0,00
25						0			0,00	0,00			0,00	0,00
26						0			0,00	0,00			0,00	0,00
27						0			0,00	0,00			0,00	0,00
28						0			0,00	0,00			0,00	0,00
29						0			0,00	0,00			0,00	0,00
30						0			0,00	0,00			0,00	0,00
31						0			0,00	0,00			0,00	0,00
32						0			0,00	0,00			0,00	0,00
33						0			0,00	0,00			0,00	0,00
34						0			0,00	0,00			0,00	0,00
									Parziale	2.448,72	AL	31/08/2015		

Segue in pagina 2

DAL	AL	Controllato	Qualifica	Supplenza	Rid.Orario	Tot.giorni	AA.SS.	Classe Stipend. spettante	Spettante al netto Inndap	Percepito al netto Inndap	Differenza imponibile Irpef
-----	----	-------------	-----------	-----------	------------	------------	--------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------



PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO SPETTANZE MESI NON LAVORATI	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

DI	FERRARA STEFANIA	Inserire i
----	------------------	------------

[illegible]

LA SOTTOSCRITTA AVV. CARLOTTA PERSICO DICHIARA
AI SENSI DELL'ART. 16 BIS, COMMA 9 BIS, D.L. 179/12,
CHE LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE
CONTENUTO NEL FASCICOLO INFORMATICO.